

TitanMet S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2019 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. (“**TitanMet**” o la “**Società**”) in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno **20 dicembre 2019** in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'“**Assemblea Ordinaria**”).

1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonché dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 29 giugno 2015 ha deliberato la proposizione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c. nei confronti dell'ex amministratore dott. Paolo Buono (e nei confronti degli altri ex-amministratori sig.ri Tempofosco, Fumarola, Gallo, Drogo, Feola, Rozzi e Bedoni), dando mandato, in via disgiunta, al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità. TitanMet S.p.A. (già “Sintesi S.p.A.”) ha, dunque, con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2017, convenuto il dott. Buono, insieme agli altri componenti del CdA avanti il Tribunale di Milano chiedendo un risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 2.299.873,61.

Il relativo giudizio è stato assegnato alla dott.ssa Maria Elena Riva Crugnola, R.G. n. 8837/2017.

Il dott. Buono con atto di comparso di costituzione e risposta del 6 giugno 2018 si è costituito nel predetto giudizio chiedendo di respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, senza promuovere domanda riconvenzionale, ma riservandosi di promuovere autonomo giudizio per il riconoscimento dei crediti vantati nei confronti della società;

Con atto di citazione del 22.7.2019 il dott. Buono ha citato in giudizio la società TitanMet S.p.A. al fine di ottenere il pagamento dei compensi come membro del Consiglio di

TitanMet S.p.A.

Amministrazione relativi al secondo semestre 2015 ed al primo semestre 2016 ed ammontanti ad euro 15.000,00 oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non asseritamente subiti per l'intervenuta revoca, per un importo complessivo richiesto in causa pari ad euro 225.286,71

Si è ritenuto necessario definire in via bonaria e transattiva, al fine di evitare l'alea dei e tutte le liti insorte e pendenti regolando, in via transattiva ed a saldo e stralcio, tutti i rispettivi crediti vantati per qualsivoglia titolo e per qualsivoglia ragione, anche non connessi alle vicende processuali di cui sopra.

L'accordo transattivo prevede la corresponsione da parte di TitanMet in favore del dott. Buono entro il 30 novembre 2019 dell'importo di euro 15.000,00 (oltre IVA e CNDC) a titolo di compensi e di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento danni, con la rinuncia ai rispettivi atti ed azioni e l'abbandono dei giudizi pendenti avanti al Tribunale di Milano.

Ovviamente, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo TitanMet ed il dott. Buono dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa, rinunciando espressamente a tutte le reciproche partite di dare/avere.

La transazione prevede che la rinuncia e l'estinzione delle cause siano differite all'effettiva approvazione e ratifica da parte dell'assemblea dei soci di TitanMet. L'accordo transattivo si mostra vantaggioso per la Società e la relativa ratifica assembleare consentirebbe a TitanMet di evitare l'alea dei giudizi e di alleggerire oneri inerenti ai rischi processuali ed economici di entrambe le cause.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti, preso atto dei termini generali della transazione, a deliberare di:

1. - approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex-amministratore dott. Buono, con le maggioranze previste dalla legge;

- ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore dott. Buono nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio;

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la

TitanMet S.p.A.

Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com..

Milano, 20 novembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154